

mente dobbiamo scegliere quei quadri che possono soffrire e traslocarli, ma non spendere pel trasporto tanta moneta. Dunque l'onorevole Macchi poteva benissimo astenersi dal dirmi che io volevo questo distacco nel senso come esso mi par che lo intenda.

L'onorevole Macchi poi nella sua relazione dà quasi del vandalo a chi vota contro questa legge. Or io ci voterò contro, tuttochè possa acquistarmi l'epiteto di *vandalo* che l'onorevole Macchi affibbia a tutti coloro che, non certo per vandalismo, ma per altre ragioni, daranno il voto contrario.

Si è detto poco fa che le belle arti formano la gloria d'Italia. Ma, mio Dio, queste sono cose elementari. Lo sappiamo tutti che l'Italia ha una magnifica corona, di cui le belle arti non sono la gemma meno splendida. Ma qui debbo aggiungere, e mi rivolgerei all'onorevole Boggio, che le arti sono pur troppo state spesso cagione del servaggio italiano.

Gli Italiani molte volte si sono addormentati su questi allori, ed i tiranni spesse volte per mezzo delle arti li hanno addormentati. Io vorrei che gli Italiani avessero meno vagheggiate le loro passate glorie e pensato di più ai doveri che loro incombevano per divenire al mondo qualche cosa di più che valenti pittori, ottimi poeti e perfetti cantanti. Io quindi mentre riconosco che le arti sono una gloria italiana, non voglio da questo trarne cagione di aggravare l'erario di 500 mila lire pel trasporto di tutta intiera la Pinacoteca di Torino.

Noi stiamo per andare a Roma; o aspettare un po' più, od un po' meno non farà alla Pinacoteca quel danno che la Commissione vuol farci vedere. Quello che trovo grave si è che lo Stato spenda questa somma. Ed io aggiungo che, ogni qualvolta si tratterà di spese simili, sieno esse proposte per Napoli o qualunque altra città, io voterò contro, perchè non è mostrarsi teneri dell'economia a continuare nel sistema delle spese inconsiderate, e così venire innanzi con aumento di tasse, le quali imposte le une sopra le altre finiscono con esaurire le sorgenti produttive della ricchezza nazionale.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**GIUNTI.** Ho chiesto di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha la parola il deputato Giunti.

**GIUNTI.** Voglio solamente far notare alla Camera che io ho chiesto che quest'opera fosse posta all'asta pubblica perchè non avendo assistito, non già per mia colpa, ma involontariamente, alle sedute della Commissione, non sapeva fosse stato stabilito tutto quello che fu dall'onorevole relatore accennato.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo primo. Lo rileggo:

« È autorizzata la spesa di lire italiane *duccentosessantacinquemila* per riattamento di una parte del palazzo dei musei in Torino ad uso della regia Pinacoteca e pel trasporto di questa nel palazzo medesimo, giusta la perizia dell'ingegnere di prima classe G. Marone, portante la data del 27 marzo 1862. »

Chi lo approva, sorga.

(La Camera approva.)

« Art. 2. Per far fronte a detta spesa è aperto un nuovo articolo al capitolo 88 del bilancio passivo del Ministero di pubblica istruzione per l'esercizio 1862, sotto la denominazione: *Trasporto della regia Pinacoteca di Torino*, inscrivendosi la corrispondente somma. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 3. In corrispondenza del concorso parziale alla detta spesa deliberato dal municipio di Torino ne sarà iscritto l'ammontare in lire 25,000 nel bilancio attivo del 1862. »

Lo pongo a partito.

(La Camera approva.)

**DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AMNISTIATI DAL DECRETO PRODITTATORIALE DEL 17 OTTOBRE 1860 IN SICILIA.**

**PRESIDENTE.** Se la Camera crede, prima di passare alla votazione per scrutinio segreto sullo schema di legge che abbiamo testè votato, si potrebbe discutere quello che viene appresso, il quale concerne disposizioni relative agli amnistiati dal decreto prodittatoriale del 17 ottobre 1860 in Sicilia.

Il Ministero accetta il progetto della Commissione?

**RATTAZZI, minist. o per l'interno.** L'accetta.

**PRESIDENTE.** Leggo allora il progetto della Commissione accettato dal Ministero.

« Art. 1. I condannati e gl'imputati per omicidio che hanno accettata l'amnistia impartita con decreto prodittatoriale per la Sicilia del 17 ottobre 1860, n° 265, sono tenuti nel termine di giorni quindici dalla data della presente legge ad allontanarsi dal luogo del domicilio degli offesi alla distanza di trenta miglia e per il periodo di anni tre. In caso d'inadempimento incorreranno nella pena del carcere da uno a due anni. Qualunque consenso venisse dato dagli offesi non gioverà ad esimere gli anzidetti imputati o condannati dall'obbligo dell'allontanamento, nè dalla pena suenunciata in caso di trasgressione a quest'obbligo.

« Art. 2. I condannati e gl'imputati per reati contro la proprietà, che fra quindici giorni dalla data della presente legge non abbiano adempiuto gli obblighi loro imposti dagli articoli 4 e 8 dello stesso decreto, saranno puniti col carcere estensibile ad un anno.

« Art. 3. Scontata la pena di cui nell'articolo precedente, i condannati ed imputati anzidetti non potranno essere posti in libertà che dopo aver prestato la malleveria stabilita nell'articolo 4 del citato decreto.

« Art. 4. Gl'individui che hanno accettata l'amnistia accordata col decreto del 17 ottobre 1860 sono soggetti per lo spazio di sei anni alla sorveglianza speciale della polizia ed alle conseguenze che ne derivano. »

Se nessuno domanda la parola, s'intenderà chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)